

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Como, maggio 2024

Circolare

Oggetto: Mod. 730/2024

PREMESSA IMPORTANTE

Modalità La procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse è la seguente:
invio in modalità elettronica come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) al seguente indirizzo: mod730@studiodotcom.it oppure in alternativa **con la consegna dei documenti al vostro referente di studio o alla responsabile sig.ra GALLI Monica**

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Modello 730-2024, che riguarda l'anno d'imposta 2023 insieme alle relative istruzioni per la compilazione.

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 riguardano:

- **Detrazioni per familiari a carico:** per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.
- **Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sottosoglia:** gli imprenditori agricoli c.d. sottosoglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
- **Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione:** le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- **Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:** è ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- **Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo:** dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro

delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

- **Detrazione Super bonus:** per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- **Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B:** è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- **Credito d'imposta mediazioni:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- **Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato:** è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- **Credito d'imposta contributo unificato:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;
- **Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:** è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha da pochi giorni messo a disposizione il Modello 730/2024 precompilato.

Come già anticipato nella premessa, la scadenza per la presentazione del mod.730/2024 è stata fissata al 30 settembre 2024.

Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare questo modello che permette di ottenere gli eventuali **rimborsi** direttamente con la pensione o lo stipendio **in tempi molto più rapidi** (a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio) sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali **amministratori di società purché** nel corso dell'anno 2021 non abbiano posseduto redditi di impresa anche in forma di partecipazione (soci di società di persone) o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata

Possano quindi **essere dichiarati** dai contribuenti sopraindicati le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente
 - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensioni, ma anche redditi co.co.co.)
 - redditi di terreni e fabbricati e redditi di capitale
 - redditi di lavoro autonomo occasionali
 - alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata
- **Ampliamento platea 730:** da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
 - per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

– assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFA, IVIE e Imposta crypto-attività);

Quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi sopra indicati è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta e compensare eventuali crediti e debiti.

Essendo i termini delle scadenze per la presentazione diverse rispetto al modello REDDITI2024, risulta necessario al nostro Studio, **ottenere al più presto tutte le informazioni** in vostro possesso.

Si invita a fornire informazioni aggiornate sui dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2023:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

Si invita a confermare anche i dati del sostituto d'imposta qualora si fosse cambiato (o si cambierà) il proprio posto di lavoro prima dell'eventuale erogazione del rimborso.

Si ricorda che per la compilazione del modello 730/2024 occorre anche:

- **modello 730 precompilato** che viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
 - online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
 - per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
 - presso il nostro ufficio, presentando un documento di identità.

(N.B. **su Vostra delega**, che alleghiamo e che vorrete eventualmente ritomarci firmata, lo Studio è in grado di provvedere direttamente al prelievo del modello)

Rammentiamo che il contribuente che presenterà il modello 730/2024 non dovrà far nulla né per il versamento né per il rimborso delle imposte ma se le vedrà addebitate o accreditate, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere (anche a rate) le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Dal 730/2024 è data facoltà di utilizzare la modalità «730 senza sostituto», e quindi di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all'Agenzia delle Entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24, non solo in assenza di un sostituto d'imposta ma **anche ai dipendenti con Sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio**. In questo caso:

se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):

- trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, ed i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;

se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille.

Per agevolarvi nella scelta e nel fornirci l'informazione, alleghiamo facsimile della scheda per la scelta del 8 e del 5 per mille da riconsegnarci debitamente compilata [link](#)

IMU/TASI

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'IMU/TASI, ricordiamo che il pagamento dell'acconto dell'imposta scade **al 16 giugno**.

Particolare attenzione e solerzia nella comunicazione dei dati necessari per il calcolo dovrà essere posta per gli atti di compravendita effettuati nei mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo anche che è ammesso il versamento mediante il modello F24 che consente l'eventuale compensazione con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom